



# Città di Mondovì

## Provincia di Cuneo

### IPOTESI DI ACCORDO ECONOMICO ANNUALE 2025

ex art. 8, comma 1 e art. 7, comma 4, lett. a) del CCNL 16/11/2022 ad integrazione del  
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO (CCI) TRIENNIO 2023-2025

L'anno duemilaventicinque, addì sedici del mese di dicembre nella solita sala riunioni del Comune di Mondovì, ha avuto luogo l'incontro tra:

per la parte pubblica (come da deliberazione G.C. n. 257 del 01/12/2023)

Nominativo	Qualifica	Presente	Assente
Caviglia Stefania	Segretario Generale – Presidente della Delegazione	X	
Pecollo Elena	Dirigente Dipartimento COFI – Componente	X	
Masillo Carmela	Dirigente Dipartimento UTIMP – Componente	X	
Mazza Francesco	Dirigente Dipartimento LL.PP – Componente	X	
Sgarlato Diego	Dirigente Dipartimento ICSAT – Componente	X	

per la parte sindacale:

Nominativo	Qualifica	Presente	Assente
Giffoni Adelaide	Componente della Rappresentanza Sindacale Unitaria	X	
Gregorio Davide	“	X	
Canu Barbara	“	X	
Giaccardi Luca	“	X	
Sciandra Sofia	“	X	
Longo Cinzia	“	X	
Colesanti Marco	“		X
Palermo Gaspare - CGIL FP	Rappresentanti delle Organizzazioni e Confederazioni Sindacali firmatarie del CCNL	X	
Di Steffano Maurizio - CISL FP	“		X

Premesso che:

- in data 16 novembre 2023 è stato sottoscritto il CCI per il triennio 2023-2025;
- a norma dell'art. 8 commi 1 e 8 del CCNL 16/11/2022 i contrattivi integrativi hanno durata triennale e conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi;

Considerato che:

- l'art. 8, comma 1, del CCNL 16/11/2022 prevede che i criteri per la ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione tra le diverse modalità di utilizzo, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a) del medesimo contratto collettivo, possono essere negoziati con cadenza annuale;
- le parti ritengono di addivenire, in data odierna, all'accordo per l'utilizzo delle risorse economiche disponibili a valere sul fondo per le risorse decentrate dell'anno 2025;

Rilevato che:

- l'Amministrazione ha provveduto con determinazione dirigenziale n. 470 in data 11/07/2025 a costituire il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2025, ex art. 79 del CCNL 16/11/2022;
- in applicazione delle norme del CCNL 16/11/2022 (art. 80) e delle disposizioni assunte, nelle materie previste, in sede di contrattazione integrativa, l'utilizzo presuntivo del fondo in parola per l'anno corrente è riepilogato nel prospetto allegato A) al presente accordo decentrato;

Richiamato l'art. 14 del CCNL 16/11/2022, in materia di progressioni economiche all'interno delle aree, che ai sensi della disciplina pattizia summenzionata risulta vigente e applicabile nell'anno 2025;

Richiamato altresì l'art. 8 del vigente CCI, il quale disciplina i criteri per l'attribuzione al personale dipendente dei differenziali stipendiali di cui alla Tabella A del CCNL 16/11/2022 (c.d. "progressioni economiche/differenziali stipendiali");

Dato atto che le parti stabiliscono che, per l'anno 2025, le risorse assegnate a nuove progressioni economiche/differenziali stipendiali, con decorrenza 1° gennaio 2025 sono le seguenti:

	Numero aventi diritto	Numero progressioni/differenziali	Importo (*)
Area funzionari ed EQ	19	3	4.800
Area istruttori	38	8	6.000
Area operatori esperti	14	4	2.600
Area operatori	--		
Totale	71	15	13.400

(\*) Importo da maggiorare nel caso di progressioni economiche/differenziali stipendiali conseguite da personale appartenente ai profili di cui agli artt. 92 e 96 del CCFL 16/11/2022.

Le parti convengono inoltre di non modificare i criteri di attribuzione dei differenziali stipendiali concordati nel CCI del 16/11/2023.

Stabilito quindi di destinare la somma di € 13.400,00 a valere sulla parte stabile tuttora disponibile del fondo per le risorse decentrate dell'anno 2025 per l'attribuzione di differenziali stipendiali in favore del personale dipendente, secondo la disciplina dell'art. 14 del CCNL 16/11/2022 e dell'art. 8 del vigente CCI del 16/11/2023, fissando la decorrenza delle stesse dal 01/01/2025.

La parte sindacale richiama l'art. 13 del CCI del 16/11/2023 ("Proventi violazioni al Codice della Strada (art. 98 CCNL 16/11/2022") – nel quale, al comma 3, è stato inserito l'impegno dell'ente a

riconoscere un importo pro capite di € 1000,00, a titolo di previdenza complementare integrativa per i vigili (art.98 del CCNL 16/11/2022) utilizzando una quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice della Strada, fermo restando la verifica della sostenibilità della spesa rispetto ai vincoli di bilancio – per dare atto che ad oggi ancora nessuna somma derivante dai proventi delle sanzioni è stata destinata alla previdenza integrativa.

Sul punto la parte datoriale precisa che, allo stato, non è ancora stato possibile considerare la richiesta proprio in considerazione della verifica della sostenibilità della spesa rispetto ai vincoli di bilancio, trattandosi di una scelta dell'Amministrazione.

Inoltre, la parte sindacale richiama l'art. 14 c. 1-bis del D.L. n. 25/2025 il quale dispone che “*A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. (...)*”.

In merito la parte datoriale spiega che la possibilità di incrementare il fondo, come previsto dalla norma sovra richiamata, comporterebbe l'impossibilità di compiere assunzioni a tempo indeterminato nell'ente a discapito degli uffici, che ad oggi scontano già l'assenza di cinque unità di personale nei vari Dipartimenti, trattandosi di assunzioni sospese in quanto il sistema di calcolo della capacità assunzionale, previsto dall'articolo 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 che ha introdotto il criterio della sostenibilità finanziaria della spesa di personale (la cui disciplina di dettaglio per i Comuni è contenuta nel Decreto attuativo DM 17 marzo 2020), non permette di procedere ad una programmazione puntuale, rendendo necessario rimandare ad altro momento l'avvio delle procedure finalizzate alla copertura dei posti vacanti, anche in seguito ad una più ampia valutazione degli equilibri di bilancio.

Da ultimo, parte sindacale solleva nuovamente la questione dei buoni pasto, trattandosi di un tema molto sentito dal personale dipendente, e sul punto la parte datoriale ribadisce che non si tratta di una materia oggetto di contrattazione ,bensì di una mera scelta dell'Amministrazione.

Considerato, da ultimo, che, in esito all'utilizzo come sopra rappresentato, l'importo residuo sarà destinato alla remunerazione della performance individuale del personale;

### **LE PARTI STABILISCONO,**

al termine della riunione, di sottoscrivere la presente ipotesi di accordo annuale per l'utilizzo economico delle risorse del fondo dell'anno 2025, ex art. 8, comma 1 e art. 7, comma 4, lett. a) del CCNL 16/11/2022, ad aggiornamento del contratto collettivo integrativo (CCI normativo ed economico) vigente per il triennio 2023 – 2025.

Di riservarsi, ove necessario, di avviare una nuova sessione contrattuale nel caso di sottoscrizione definitiva entro il corrente anno del nuovo contratto collettivo nazionale di comparto.

Si allega nota a verbale di parte sindacale.

FIRMATE IN ORIGINALE DAI PRESENTI



## **RSU Comune di Mondovì**

### **Nota a verbale 16.12/2025**

Le scriventi Segreterie Provinciali, unitamente alla RSU, valutano negativamente la mancata attivazione del trattamento di previdenza complementare destinato alla P.L. e finanziato tramite i proventi dell'art. 208 del CdS. Rammentiamo che già nei contratti decentrati 2023 e 2024 le parti avevano convenuto l'attivazione, a tutt'oggi disattesa.

Inoltre a tutt'oggi non si rilevano soluzioni al tema più volte posto in merito ai buoni pasto ed alla loro fruibilità.

In considerazione di tutto ciò, e su mandato dell'assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori, al fine di non perdere le risorse da contrattare, la delegazione sindacale sottoscrive la pre-intesa dell'accordo economico 2025, mantenendo una posizione critica in merito alla mancanza di risposte da parte dell'Amministrazione sui temi sopra posti.

Si richiede la riapertura del tavolo su questi due temi entro marzo 2026 e si riserva la proclamazione dello stato di agitazione in mancanza di risposte.

La R.S.U.

istituti contrattuali	stabili	variabili	vincolate	totale
-----------------------	---------	-----------	-----------	--------

Fondo 2025 - Destinazione risorse - stima utilizzi

ISTITUTI CONTRATTUALI	STABILI	VARIABILI	VINCOLATE	TOTALE
indennità di comparto art. 33, CCNL 2004	€ 67.000,00			€ 67.000,00
indennità educatori nidi d'infanzia art. 31, CCNL 2000	€ 6.500,00			€ 6.500,00
Integrazione ai sensi art.6 CCNL 5/10/2001 personale educativo	€ 3.500,00			€ 3.500,00
indennità di funzione ex 8^ Q.F.non incaricato di P.O.	€ 775,00			€ 775,00
differenziali stipendiali	€ 146.888,00			€ 146.888,00
ad personam	€ 3.700,00			€ 3.700,00
progressioni economiche orizzontali 2024	€ 12.000,00			€ 12.000,00
progressioni economiche orizzontali 2025	€ 13.400,00			€ 13.400,00
inquadramento contrattuale area vigilanza (se esiste situazione)	€ 1.300,00			€ 1.300,00
indennità turno	€ 35.000,00			€ 35.000,00
indennità reperibilità (protezione civile)	€ 5.000,00			€ 5.000,00
indennità condizioni di lavoro (rischio e maneggio valori)	€ 6.000,00			€ 6.000,00
indennità servizio esterno personale della polizia locale - art. 100 CCNL 16/11/2022	€ 4.000,00			€ 4.000,00
indennità di funzione polizia locale - art. 97 CCNL 16/11/2022	€ 3.000,00			€ 3.000,00
maggiorazioni festive	€ 4.500,00			€ 4.500,00
compenso specifiche responsabilità art. 84 CCNL 16/11/2022	€ 25.600,00		€ -	€ 25.600,00
Risorse da destinare alla performance individuale	€ 6.484,54	€ 25.000,00		€ 31.484,54
Progetti art. 67 comma 5 lett. b del CCNL 21/05/2018 (ex-art. 15 comma 5 del CCN 01/04/1999)		€ 25.000,00		€ 25.000,00
Progetti finanziati con 0,22 monte salari 2018		€ 6.728,57		€ 6.728,57
incentivi per funzioni tecniche (stanziamento bilancio)*			€ 75.000,00	€ 75.000,00
incentivo ISTAT (D.P.C.M. 1 agosto 2000)			€ 6.000,00	€ 6.000,00
incentivo recupero evasione tributaria D.Lvo. 446/1997				€ -
Accordi collaborazioni attività ordinariamente rese			€ 3.000,00	€ 3.000,00
Accordi collaborazioni non ordinariamente rese (fondazione bimbingamba)			€ -	€ -
<b>TOTALE</b>	<b>€ 344.647,54</b>	<b>€ 56.728,57</b>	<b>€ 84.000,00</b>	<b>€ 485.376,11</b>
	stabili	variabili	vincolate	totale

NB: L'importo € 52.278,35 destinato alle PO è stato estrapolato dal Fondo come previsto dall'art 67 del CCNL 21/5/2018

risorse stabili anno 2025	€ 360.072,06	€ 15.424,52	taglio limite 2016
risorse stabili anno 2025 al netto della decurtazione	€ 344.647,54		
risorse variabili	€ 140.728,57		
risorse variabili al netto della decurtazione	€ 140.728,57		
risorse variabili al netto della decurtazione e delle risorse vincolate	€ 56.728,57		
variabili vincolate	€ 84.000,00		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 485.376,11</b>		

\* Fondo risorse vincolate per funzioni tecniche incrementato di euro 15 mila